

**LA RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E IL RIORDINO  
DELLA SCUOLA SECONDARIA IN ITALIA: L'ISTRUZIONE  
QUALE FONDAMENTALE FATTORE DI SVILUPPO E  
PROGRESSO?**

**REPORT ANNUALE – 2013 - ITALIA**

*(Febbraio 2013)*

**Remo MORZENTI PELLEGRINI**

---

**INDICE**

- 1. PREMESSA**
- 2. LA RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ: VERSO UNA NUOVA AUTONOMIA RESPONSABILE?**
- 3. IL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NEL NUOVO SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE**
- 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**
- 5. BIBLIOGRAFIA**

## **1. PREMESSA**

Il contributo analizza, dapprima, le rilevanti recenti novità apportate in materia di governance e di organizzazione della didattica e della ricerca degli atenei italiani. Quest'ultima questione, in particolare, riveste un particolare interesse proprio nel nostro Paese, a seguito dell'approvazione della legge di riforma n. 240/2010, la quale, tra le altre cose, ha imposto un generale processo di revisione degli Statuti delle Università italiane che non ha precedenti, venendo a costituire, per questo, uno straordinario "esperimento sociale".

Successivamente viene esaminato il riordino della scuola secondaria di II grado all'interno nel nuovo sistema nazionale di istruzione. Per la prima volta, infatti, la disciplina del sistema scolastico non si esaurisce in una mera elencazione di materie e compiti che lo Stato e la sua Amministrazione delegano alle scuole, ma si occupa di delimitare le competenze dello Stato e del Ministero della Pubblica Istruzione, sancendo definitivamente il principio che tutti i compiti ed i poteri non esplicitamente riservati all'iniziativa ministeriale sono compiti e poteri ordinari, *rectius*, originari delle scuole, le quali li gestiscono in piena autonomia.

## **2. LA RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ: VERSO UNA NUOVA AUTONOMIA RESPONSABILE?**

L'ultima riforma del sistema universitario italiano, pare muovere da una certa insoddisfazione rispetto all'avvenuto esercizio dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli atenei, la quale ha finito per generare, in taluni casi, un assetto "autoreferenziale" foriero di disfunzioni organizzative e di un uso non efficiente ed efficace

delle risorse<sup>1</sup>.

Così, prendendo atto della incapacità del sistema di auto-orientarsi verso scelte razionali, il legislatore italiano, si è in qualche modo “riappropriato” della materia, giungendo ad imporre una certa uniformità organizzativa in nome di una *governance* in grado di assicurare la necessaria funzionalità delle università, con particolare riferimento all’assunzione di decisioni di maggiore qualità programmatica e strategica<sup>2</sup>.

In tale direzione, la recente attività di revisione statutaria degli Atenei italiani imposta dalla riforma è avvenuta in conformità a principi e criteri direttivi posti dal legislatore pur in un contesto di dichiarata "autonomia" e "responsabilità", cui va aggiunto il concetto, ancora più innovativo, di "professionalità", il quale connota, in particolar modo, la composizione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla partecipazione di membri "esterni" agli organi accademici.

In generale, la soluzione adottata a livello normativo allo scopo di riformare il sistema di *governance* delle Università, si ispira sostanzialmente ad uno schema che già pervade e connota in larga misura i più recenti modelli organizzativi pubblici, il quale consiste nell’attuazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo politico-amministrativo e organi gestionali. In particolare, il modello configurato dalla legge n. 240 del 2010, con riferimento ai rapporti tra gli organi di governo delle università, può legittimamente definirsi di “interconnessione” e, in realtà, più che di separazione, può ora parlarsi di una “differenziazione” di ruoli nell’ambito di un sistema il quale, pur espressione di una logica d’insieme che ne definisca gli elementi "portanti", consente doverosamente la praticabilità di soluzioni operative differenziate in relazione alle

---

<sup>1</sup> Di recente, in generale sul tema, si v. A. BANFI, *Prima che la nave affondi: un rapido bilancio della riforma dell’Università e qualche possibile intervento normativo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 548.

<sup>2</sup> Cfr. F. MERLONI, *La riforma dell’università. La nuova governance*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 354.

specifiche caratteristiche e ai peculiari scopi che ogni singolo Ateneo può e deve prefigurarsi<sup>3</sup>.

La recente riforma del sistema universitario italiano, in particolare, si prefigge di fissare, a livello centrale, un sistema di *governance* standard, ferma restando la possibilità, una volta conseguite "stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca", di sperimentare, da parte dei singoli atenei, in base ad accordi di programma con il Ministero, "propri modelli funzionali e organizzativi", ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo diverse da quelle indicate dal legislatore statale<sup>4</sup>.

L'impianto della *governance* "standard" delle università italiane ruota attorno alla costituzione obbligatoria di sei organi quali il rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.

Per quanto riguarda il rettore, esso viene eletto secondo modalità previste dallo statuto dei singoli atenei (di solito si propende per l'elezione diretta da parte delle varie componenti accademiche) tra i professori ordinari in servizio, anche presso altre università italiane. Il rettore, il cui ruolo è stato rafforzato nella riforma, costituisce l'organo centrale dell'intero processo decisionale dell'ateneo, è il *dominus* dell'intera *governance*<sup>5</sup>, essendo chiamato a svolgere attività, non solo di indirizzo, ma anche operative e gestionali. Da tale punto di vista, infatti, egli, da un lato, esercita un potere di proposta ed impulso (con

---

<sup>3</sup> Sul tema specifico cfr. E.M. MARENGHI, *L'organizzazione delle università tra riforma e controriforma*, in *Dir. e proc. amm.*, 2012, 791 ss.

<sup>4</sup> Cfr, in generale sul tema, E. FOLLIERI, *La riforma dell'Università tra legge e statuti, analisi interdisciplinare della L. n. 240/2010*, M. BROLO, R. DE LUCA TAMAJO (a cura di), Milano, 2011, 31 ss. e R. CALVANO, *Problemi costituzionali della riforma dell'università di cui alla l. n. 240 del 2010*, in *Dir. soc.*, 2011, 765 e ss.

<sup>5</sup> Cfr. F. MERLONI, *op. cit.*, 357.

particolare riferimento ai documenti di programmazione finanziaria) nei confronti dei due organi collegiali dell'ateneo, di cui è membro di diritto (e che, nella maggior parte delle previsioni statutarie, presiede), dall'altro lato, è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Inoltre, il rettore costituisce un organo a competenza residuale, nel senso che ad esso spettano tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi<sup>6</sup>.

Una particolare novità della riforma risiede nella previsione relativa al fatto che il mandato del rettore è unico, per sei anni, e non rinnovabile, secondo un'impostazione mirata ad assicurare che il medesimo non sia indotto ad utilizzare i suoi (vasti) poteri ai fini della sua rielezione e per assicurare un ricambio al vertice.

Per quanto riguarda gli organi collegiali, la riforma, in reazione alle disfunzioni di sistema in precedenza segnalate, ha posto l'esigenza di distinguerne le funzioni tra senato, quale organo di derivazione elettiva prettamente accademica, e consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore (come avverrà praticamente nelle totalità dei casi) o da un consigliere esterno ai ruoli dell'ateneo, e composto da soggetti nominati secondo modalità previste negli statuti ma comunque in possesso di "comprovata esperienza gestionale" o di una "qualificazione scientifica culturale", con la previsione dell'obbligatorietà della presenza di un certo numero di consiglieri esterni.

In particolare, al primo organo vengono attribuiti dalla riforma compiti perlopiù consultivi in materia di didattica, ricerca e di servizio agli studenti nonché in materia di programmazione finanziaria, oltre che poteri regolamentari, mentre il secondo viene investito delle funzioni, tra le altre, di indirizzo strategico nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell'attività, di approvazione della programmazione finanziaria, di

---

<sup>6</sup> In tema, AA.VV., *La riforma dell'università (commento alla l. 30 dicembre 2010 n. 240)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 353 e ss.

deliberazione, previo parere del senato, circa l'attivazione o la soppressione di corsi o sedi.

Al senato, inoltre, viene attribuita la facoltà di proporre una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, perché siano decorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato: si tratta di uno strumento di garanzia, attivabile dalla maggioranza qualificata (due terzi), qualora questa ritenga che l'operato del rettore non corrisponda più agli orientamenti del corpo elettorale che lo ha espresso, il che costituisce un elemento che ancora lega il rettore, nonostante il rafforzamento del suo ruolo decisionale, alla comunità scientifica che lo ha eletto e che deve, continuativamente, nutrire fiducia nel suo operato.

In sostanza, l'assetto organizzativo che esce dalla riforma si caratterizza per una ridefinizione dei compiti rispettivi dei due organi collegiali, con un netto spostamento di baricentro a favore del consiglio di amministrazione, il quale, insieme al rettore, diviene l'organo decisionale maggiormente rilevante, mentre il ruolo del senato appare, in un certo senso, "marginalizzato".

Inoltre, va considerata l'apertura obbligatoria del consiglio di amministrazione a membri esterni, in relazione ai quali la richiesta di "comprovata esperienza in campo gestionale", sia pure temperata dall'alternativa della qualificazione scientifica-culturale, sembra indirizzare verso modelli di tipo manageriale, i quali, invero, si espongono al rischio, opposto rispetto alla autoreferenzialità, di sottomissione a un potere tecnico-gestionale esterno, privo di legittimazione e di effettiva rappresentanza nel corpo accademico<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. E. CAVALIERI, *Il d.d.l. sulla riforma universitaria. Osservazioni sul modello di governance proposto*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Luci ed ombre della riforma universitaria (Governance, meritocrazia, baronie)*, Bari, 2010, il quale sottolinea come una *governance* gestita da soggetti privati non deve pregiudicare la finalizzazione della ricerca e della formazione di alto livello verso obiettivi di interesse generale; sul punto si v. anche G. GRASSO, *Governance ed autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive*, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), *Ripensare l'università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Milano, 2011, 1 ss.

In definitiva, il sistema di *governance* di cui alla riforma, per quanto riguarda il vertice dell'ateneo e gli organi collegiali, si basa essenzialmente sul binomio consiglio di amministrazione-rettore, il primo dotato di competenze gestionali (*rectius* decisionali e programmatiche<sup>8</sup>), il secondo di derivazione accademica, ai quali competono le scelte maggiormente qualificanti sul piano strategico, con un ruolo più defilato, di tipo consultivo, del senato accademico, al quale, però, viene attribuito il potere di sfiduciare il rettore.

Nelle intenzioni del legislatore un tale assetto dovrebbe, attraverso una certa limitazione dell'autonomia dei singoli atenei, correggere le distorsioni autoreferenziali evidenziate in precedenza, e ciò attraverso un'attenuazione del principio di rappresentanza tra titolari degli organi accademici e comunità scientifica o, in altri termini, del principio di autogoverno. In particolare, tale principio continua a trovare applicazione per le funzioni amministrative e di controllo, ma viene limitato per quanto riguarda le decisioni di indirizzo strategico e di valutazione, soprattutto in ordine alle scelte che presuppongono un'allocatione selettiva delle risorse, richiedendo, di conseguenza, una qualche misura di indipendenza e autonomia del decisore rispetto ai destinatari delle decisioni stesse. Proprio per tale ragione, nella riforma in esame si è cercato di separare più nettamente queste ultime funzioni dalle altre, assegnandole ad organi in cui la legittimazione rappresentativa sia bilanciata da un diverso tipo di investitura, in quanto fondata sulla professionalità ed indipendenza del titolare della carica<sup>9</sup>.

Queste ultime caratteristiche connotano, in maniera ancora più stringente rispetto al consiglio di amministrazione, ove pure, come si è visto, è disposta la presenza di una minima componente esterna, i membri del nucleo di valutazione, i quali, a norma di legge,

---

<sup>8</sup> Cfr., sullo specifico punto le riflessioni di E.M. MARENGHI, *op. cit.*, 803, che acutamente evidenzia come “l’articolazione dei poteri, combinato con la leva finanziaria, trasferisce al consiglio di amministrazione quel che resta dell’autonomia limitata” e che “quanto resta all’autonomia possibile è riservato al consiglio di amministrazione”.

<sup>9</sup> Cfr. S. BATTINI, *La nuova governance delle università*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2011, 377.

devono essere prevalentemente esterni all'ateneo (anche se il coordinatore può essere individuato tra i docenti di ruolo dell'ateneo) e soprattutto devono essere dotati di "elevata qualificazione professionale" risultante dal *curriculum* da pubblicarsi sul sito internet dell'ateneo.

Il nucleo di valutazione, nella rinnovata architettura della *governance* universitaria italiana, viene ad assumere pari rilievo e dignità rispetto agli altri organi dotati di una ben più risalente tradizione, e ciò in concomitanza del mutamento delle forme di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e quindi anche dell'università.

A tale organo, infatti, sono affidate dalla riforma in esame funzioni di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, nonché di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento; inoltre, proprio in assonanza con quanto previsto per la pubblica amministrazione in generale, il nucleo di valutazione è titolare delle funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine dichiarato di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa ed individuale.

In sostanza, il nucleo di valutazione viene impegnato su di un duplice fronte: da un lato, esso è chiamato a fornire le informazioni necessarie ad alimentare la funzioni di indirizzo strategico e di programmazione, dall'altro lato, il medesimo deve provvedere a mettere in collegamento e comunicazione la *governance* interna con quella esterna, potendosi affermare che esso sia contemporaneamente parte della struttura organizzativa interna e componente di una rete esterna guidata da un organo centrale (ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) di cui ogni nucleo di valutazione può considerarsi terminale operativo<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> In generale, sulla valutazione in ambito universitario cfr. A. SANDULLI, *Spunti di riflessione sulla valutazione della ricerca universitaria*, in G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI (a cura di) *Concorrenza e merito nelle università, prospettive e proposte*, Torino, 2009, 55 ss.; F. FRACCHIA, *La valutazione dell'attività didattica*, in *Concorrenza e merito*, cit., 63 ss.

In pratica, da quest'ultimo punto di vista, il nucleo di valutazione, operando in raccordo proprio con l'ANVUR, deve garantire che la valutazione delle strutture e dei docenti all'interno dell'ateneo avvenga secondo criteri e indicatori coerenti con quelli sulla base dei quali l'ateneo stesso, nel suo complesso, viene poi valutato dai poteri pubblici, anche in vista del relativo finanziamento<sup>11</sup>.

Completano la "dotazione" organica obbligatoria della *governance* di ateneo, il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale.

Il primo organo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto dall'ateneo, mentre gli altri vengono in parte designati dal Ministero dell'economia e per la restante parte scelti sempre dal Ministero tra i propri dirigenti e funzionari.

Per quanto riguarda il secondo organo, pare significativo il mutamento di denominazione operato dalla riforma tra direttore amministrativo e direttore generale, a sottolineare l'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità circa la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale tecnico-amministrativo, nonché delle funzioni tipiche, in quanto compatibili, dei dirigenti dello Stato<sup>12</sup>.

Il direttore generale agisce sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, alle cui sedute partecipa senza diritto di voto ed è nominato, tra personalità dotate di "alta qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali", dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico. Proprio a quest'ultimo proposito, è stato rilevato come, sostanzialmente, quella del direttore generale sia una nomina fiduciaria del rettore, il che

---

<sup>11</sup> S. BATTINI, *op. cit.*, 374.

<sup>12</sup> Sul tema, di recente, A. MARRA, *Il direttore generale e i dirigenti nella nuova governance delle università*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 1142 ss.

parrebbe in contrasto con l'attribuzione al direttore di competenze di gestione amministrativa, di cui peraltro pure il rettore, come già segnalato, è dotato. Tale assetto "composito" non aiuta a fare chiarezza sulla corretta configurazione delle competenze amministrative nelle università, tenendo conto, tra le altre cose, che la fiduciarità della nomina dovrebbe comportare l'attribuzione al direttore "solo" di compiti di sovrintendenza e coordinamento complessivo dell'attività degli organi amministrativi<sup>13</sup>.

In definitiva, si può affermare che, nell'ambito della *governance* prevista dalla legge, il rettore è chiamato a svolgere un ruolo decisionale fondamentale, sia pure in accordo con gli organi collegiali, nell'ambito di un'organizzazione dotata (costituzionalmente) di autonomia sulla quale, però, il legislatore, attraverso la riforma in esame, ha voluto incidere in misura estremamente significativa.

Dal punto di vista del sistema di controllo sul sistema universitario e della ricerca, esso viene svolto su di un fronte interno, tramite il nucleo di valutazione, in raccordo con un livello esterno e centralizzato, facente capo ad una Agenzia nazionale autonoma avente personalità giuridica di diritto pubblico (ANVUR)<sup>14</sup>.

Quest'ultima, dal primo punto di vista, svolge un ruolo di indirizzo e di raccordo con i sistemi interni di valutazione, dal secondo punto di vista effettua, a beneficio del Ministero, attività di valutazione, di definizione di standard e parametri tecnici e soprattutto valuta, *ex post* ma sulla base di parametri definiti *ex ante*, la qualità dei processi di gestione, formazione e ricerca delle università, anche ai fini della distribuzione delle risorse, facendo riferimento, tra le altre cose, all'efficienza ed efficacia dell'attività didattica sulla base di standard quantitativi di livello internazionale, alla qualità dei prodotti della ricerca, apprezzati tramite procedimenti di valutazione tra pari, la capacità di acquisire

---

<sup>13</sup> Cfr. F. MERLONI, *op. cit.*, 358-359.

<sup>14</sup> Sul tema, di recente, si v. C. BARBATI, *La valutazione del sistema universitario (commento al d.lgs. 27 gennaio 2012 n. 19)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 816 ss.

finanziamenti esterni e di attivare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, l'internazionalizzazione degli atenei, l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione (d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, art. 3, comma 2).

Da un punto di vista organizzativo, la riforma in esame detta una semplificazione dell'articolazione interna, individuando nel dipartimento l'unica sede deputata a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, cumulando, così, sia le funzioni della facoltà che dei dipartimenti come intesi in precedenza.

Tale intento di semplificazione trae origine dalla necessità di superare un sistema che aveva evidenziato intrecci di competenze e sovrapposizioni non razionali<sup>15</sup>: così, il legislatore della riforma ha prescritto la contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni in tema di ricerca scientifica, attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

La riforma giunge anche a definire un numero minimo di docenti afferenti a ciascun dipartimento sulla base di "settori scientifico-disciplinari omogenei".

La legge, inoltre, prevede, in termini facoltativi per gli atenei di minori dimensioni, un secondo livello di organizzazione delle funzioni didattiche tramite "strutture di raccordo" deputate a svolgere compiti di coordinamento e razionalizzazione, nonché di gestione di servizi comuni tra più dipartimenti.

Nella sostanza, la de-strutturazione della facoltà si riflette nel tramonto del ruolo di governo che, nel precedente sistema, era svolto dai presidi attraverso il senato accademico: in tale ottica, i direttori del dipartimento, nella nuova accezione, sono chiamati a svolgere un ruolo minore, sottolineato dalla loro presenza solo parziale nel senato accademico.

---

<sup>15</sup> In tal senso, E. CARLONI, *La riforma dell'università. L'organizzazione della didattica e della ricerca*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 366 ss.

Si tratta di un assetto che pare coerente con l'impostazione, descritta in precedenza, maggiormente centralistica della *governance* di ateneo. In tale contesto, la riforma, pur attribuendo un significativo ruolo ai dipartimenti, quali vera sede di autogoverno e garanzia della libertà scientifica e didattica dei docenti, li pone, al contempo, in una posizione caratterizzata da una certa "separatezza" e "distinzione" rispetto agli organi di governo di ateneo, a loro volta sottoposti, nei rapporti reciproci, alla medesima impostazione, proprio allo scopo di evitare, come poc'anzi evidenziato, ogni forma di intreccio di competenze e di sovrapposizione<sup>16</sup>.

Così, il "nuovo" dipartimento, salva l'eventuale intermediazione delle strutture di raccordo, si trova a confrontarsi direttamente con il consiglio di amministrazione e con il senato.

Sul primo fronte, le scelte che comportano un impatto sull'allocazione delle risorse sono condizionate da una condivisione a livello centrale (ad esempio, per quanto riguarda la chiamata di nuovi docenti, il cui processo decisionale è ripartito tra dipartimento, che formula la proposta, e consiglio di amministrazione, chiamato a deliberare sulla stessa)<sup>17</sup>.

Sul secondo fronte, spettano al dipartimento, o anche alle strutture di raccordo, le principali decisioni in tema di didattica, dovendosi porre in relazione, in questo caso, al senato accademico, cui viene esplicitamente attribuita una funzione di coordinamento con i dipartimenti e le strutture di raccordo.

---

<sup>16</sup> Cfr. E. CARLONI, op. ult. cit., 370.

<sup>17</sup> Sul tema si v., di recente, C. FRANCHINI, *Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l'apologo di Schopenhauer*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 802.

### **3. IL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NEL NUOVO SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE**

Il caposaldo che alla luce del nuovo quadro istituzionale caratterizza con evidenza l'assetto e l'equilibrio del sistema del servizio pubblico dell'istruzione, come noto, è la dimensione "nazionale" di tale sistema.

Essa è chiaramente riaffermata dalla previsione della riserva alla competenza esclusiva del legislatore statale delle principali regole comuni che, a vario titolo, debbono disciplinare il volto e il funzionamento del servizio pubblico dell'istruzione, inteso come funzionale alla garanzia effettiva di uno dei principali diritti sociali di cittadinanza<sup>18</sup>.

In sostanza, pur in un contesto di forte valorizzazione dell'autonomia normativa regionale e locale, emerge chiaro il disegno costituzionale di ancoraggio dell'istruzione ad una serie di principi e regole comuni su base nazionale, che finiscono per circoscrivere a vario titolo il potere legislativo concorrente pur riconosciuto alle Regioni in materia di istruzione.

La legge n. 53/2003, rappresentando, di fatto, la prima legge dopo l'approvazione della Costituzione che detta le "norme generali sull'istruzione", ha preso atto di queste disposizioni e non ne ha dissimulato, per le nostre abitudini linguistiche e ordinamentali, il carattere dirompente<sup>19</sup>.

A distanza di più di settanta anni dalla riforma *Gentile* e dopo gli innumerevoli tentativi di riforma del sistema scolastico, tale documento rappresenta un tassello

---

<sup>18</sup>Cfr. R. MORZENTI PELLEGRINI, *Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica*, Milano, 2004, 139.

<sup>19</sup>Una prima evidente differenziazione rispetto alle disposizioni della legge n. 30/2000, risiede nel fatto che la legge n. 53/2003 indica, rispetto al sistema educativo, le "norme generali" e non le "finalità".

fondamentale dei grandi cambiamenti che stanno (da tempo) ridisegnando la scuola italiana e il riordino cancella in un solo colpo sia la vecchia struttura esistente, sia le ipotesi di riassetto formulate e sperimentate nel corso dei decenni.

La nuova normativa conferma innanzitutto, risolvendo tra l'altro la sopravvenuta incoerenza della legge n. 30/2000 rispetto al nuovo contesto costituzionale, la disciplina dei cicli di istruzione.

Scompare innanzitutto la tripartizione della scuola in scuola elementare, scuola media-inferiore e scuola media-superiore; essa viene ora suddivisa in tre distinti cicli: il *ciclo dell'infanzia*<sup>20</sup>, il *ciclo primario* e il *ciclo secondario*.

Nel primo ciclo sono compresi la scuola primaria (già elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola media)<sup>21</sup>; il secondo ciclo comprende il sistema dei

---

<sup>20</sup> Cfr. il d.P.R. 20 marzo, 2009 n. 89, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. La scuola dell'infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria. Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (cfr. art. 2, legge n. 53 del 28 marzo 2003).

<sup>21</sup> Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori, la scuola primaria, della durata di cinque anni e la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

licei<sup>22</sup>, gli istituti tecnici<sup>23</sup> e il sistema dell'istruzione professionale (Istituti professionali)<sup>24</sup> e dell'istruzione e formazione professionale (percorsi regionali triennali e quadriennali)<sup>25</sup>. È proprio il secondo ciclo che rappresenta, nella riforma, il momento di più forte innovazione e, non a caso, tale momento è costituito dall'architettura del ciclo finalizzata “alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire” (art. 2, lett. g) della legge delega).

La legge n. 53/2003 prevedeva otto licei, mentre la nuova disciplina ne prevede ora sei: Liceo artistico - indirizzo Arti figurative, Architettura e ambiente, indirizzo Design, Audiovisivo e multimediale, indirizzo Grafica, Scenografia. Liceo classico; Liceo linguistico; liceo musicale e coreutico, con le sezioni Musicale e Coreutica; Liceo scientifico e opzione scienze applicate; Liceo delle scienze umane e opzione economico-

---

<sup>22</sup> Così come “ridisegnato” dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 – *Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

<sup>23</sup> Così come disciplinati Legge 2 aprile 2007, n. 40, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

<sup>24</sup> Cfr. la Legge 2 aprile 2007, n. 40 e il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, *Norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

<sup>25</sup> Cfr. d.lgs. n. 226/2005.

sociale.<sup>26</sup> La stessa legge n. 53, e non poteva essere diversamente data la competenza legislativa esclusiva in materia da parte delle Regioni, non diceva molto sugli istituti del “sistema dell’istruzione e formazione professionale” che risultavano, tuttavia, sufficientemente delineati nella loro fisionomia essenziale.

Da ultimo, si è assistito ad un (nuovo) generale riordino dei percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, attraverso il “ridisegno” del *sistema dei licei* e, soprattutto, il rinnovamento degli istituti tecnici e di quelli professionali.

Tutti i licei hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è altresì finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.

Dal 1° settembre 2010, per la prima volta nel nostro Paese, è quindi entrata in vigore una riforma complessiva e simultanea del secondo ciclo di istruzione e formazione che cambia il volto della scuola secondaria superiore; essa viene completamente riorganizzata per offrire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie (6 licei; istituti tecnici suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi; istituti professionali suddivisi in 2 settori e 6 indirizzi).

Per ciò che concerne gli istituti tecnici, per il *settore economico*, troviamo gli indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; per il *settore tecnologico* gli indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Grafica e Comunicazione; Chimica, Materiali e

---

<sup>26</sup> Il riordino del sistema dei licei supera l’enorme frammentazione degli indirizzi ordinari e sperimentali (oltre 500). Tra le novità, anche lo studio per cinque anni di una lingua straniera in tutti i licei, di una seconda lingua straniera nell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane e di 3 lingue straniere nel liceo linguistico.

Biotechnologie; Sistema Moda; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio<sup>27</sup>.

I nuovi istituti professionali, invece, sono ripartiti in due settori e in sei servizi. Per il *settore dei servizi*, gli indirizzi: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Servizi socio-sanitari; Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; Servizi commerciali; per il *settore industria e artigianato*: Produzioni industriali ed artigianali e Manutenzione e assistenza tecnica<sup>28</sup>.

Questa nuova impostazione va certamente collocata all'interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione professionale e degli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000 e il rilancio di questa tipologia formativa mira non solo allo sviluppo della persona ma anche al progresso economico e sociale, scientifico e tecnologico che richiede "menti d'opera" con una specializzazione particolare<sup>29</sup>.

La scuola secondaria, completamente rivista nel suo impianto generale, persegue l'ulteriore obiettivo di impartire agli studenti una preparazione adeguata al percorso di istruzione superiore, universitario e non, ed alle scelte di inserimento nel mondo del lavoro.

Va inoltre rilevato che già l'art. 1 della legge n. 53/2003 prevedeva che il Governo, nell'esercitare la delega diretta alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione, operi "in coerenza con il principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla

---

<sup>27</sup> Cfr. il d.P.R. 88/2010.

<sup>28</sup> Cfr., in materia, il d.P.R. 87/2010 e il d.m. 18 gennaio 2011, n. 4, *Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale*.

<sup>29</sup> In questi termini M. FALANGA, *La scuola pubblica in Italia*, Brescia, 2011, 343.

Costituzione”<sup>30</sup>. Il rispetto di tale acquisizione implica necessariamente che le norme generali devono limitarsi a definire gli *obiettivi minimi* generali e gli *standard* valutativi del sistema formativo, nel rispetto della sfera di autonomia riconosciuta alle scuole sotto il profilo didattico e pedagogico.

I primi importanti tasselli dell’attuazione della legge delega n. 53/2003 sono, dapprima, stati attuati dal d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale sono state ridefinite le principali *linee guida per il riordino dei cicli dell’istruzione*<sup>31</sup>. Nel corso del 2005 sono stati poi definiti altri fondamentali passaggi verso il completamento della riforma dei cicli scolastici, attraverso l’approvazione del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, in materia di *diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e in materia di alternanza scuola-lavoro* con il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77<sup>32</sup>. È stato poi approvato il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, relativo alle *norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53* e il

---

<sup>30</sup> In questo senso la previsione sembra rappresentare una salvaguardia inferiore dell’autonomia scolastica rispetto al disegno di legge delega n. 1306/2002 in cui si prevedeva che il Governo, nell’esercitare la delega diretta alla definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione, rispettasse “l’avvenuta acquisizione, a livello costituzionale, dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”.

<sup>31</sup> Cfr. d.lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*.

<sup>32</sup> Cfr. d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 – *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*. D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 – *Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*. Si v. sul tema A. POGGI, *I decreti attuativi della riforma della scuola, Commento a d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 e d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 922-928.

d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento<sup>33</sup>.

I decreti approvati in seguito (soprattutto tra il 2008 e il 2010) rappresentano un fondamentale (e definitivo?) compimento del percorso delle deleghe delineato dalla legge n. 53/2003, finalizzato a ridisegnare (in modo integrale) il nostro sistema scolastico<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 – *Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53*; D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 – *Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti al fine dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. n. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53*. Sul tema si v. altresì, M. COCCONI, *Diventare insegnanti: le nuove regole (Commento a d.m. Pubblica istruzione 10 settembre 2010, n. 249)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 237–243.

<sup>34</sup> L'impianto normativo generale, rimasto sostanzialmente immutato, è stato ulteriormente implementato attraverso la legge n. 133/2008 che all'art. 64, commi 3 e 4 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di regolamenti di delegificazione per modificare gli ordinamenti dei cicli di istruzione. Sono stati così adottati i già citati (in parte), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*; d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante *norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*; d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante *norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si segnalano altresì: d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*; d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*; d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*; Legge 30 ottobre 2008, n. 169, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*.

Tali atti, in particolare, solo apparentemente seguirebbero lo schema della definizione delle norme generali, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali. In realtà, leggendoli controluce, essi appaiono un contenitore sostanzialmente vuoto che rinvia a successivi atti normalmente regolamentari. Soprattutto essi (spesso) non prevedono coperture finanziarie o, peggio, costruiscono un altro contenitore vuoto: nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 59/2004, ad esempio, si dispone che “è assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia”, poi si aggiunge che a tali fini provvedono i d.lgss. di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 53/2003. Tali decreti, tuttavia, possono essere adottati “solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie”<sup>35</sup>.

Tali decreti attuativi, inoltre, incidono fortemente sull’attuazione del principio (ora costituzionalizzato) dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, nel momento in cui vanno ad occuparsi delle indicazioni nazionali relative ai profili organizzativi dell’attività scolastica (si pensi alla definizione degli organici di istituto, la valutazione degli apprendimenti)<sup>36</sup>.

Essi si propongono, in definitiva, in modo ambizioso, di porre le premesse per attivare uno dei motori propulsivi dell’intera riforma e cioè l’integrazione tra istruzione formazione professionale. I nodi irrisolti che tuttora permangono anche in tale normativa di attuazione, relativamente soprattutto al dilemma delle risorse e delle competenze del

---

<sup>35</sup> Cfr., a riguardo A. POGGI, *La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V*, in *Reg.*, 2005, 934.

<sup>36</sup> Cfr. R. MORZENTI PELLEGRINI, *L’autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi*, Torino, 2011, 87.

sistema regionale, pongono una pesante ipoteca non solo sull'effettività di tali decreti ma, probabilmente, sulla riuscita complessiva dell'intera riforma<sup>37</sup>.

In ordine alle discipline di studio, per i Licei sono state approvate le *Indicazioni nazionali* che individuano gli *obiettivi specifici di apprendimento* con riferimento sia ai *profili* dello studente sia alle attività e agli insegnamenti compresi nei *piani degli studi* (D.M. n. 211/2010)<sup>38</sup>; per gli Istituti tecnici vigono le *Linee guida* approvate per il primo biennio, con *Direttiva ministeriale* n. 57/2010, e per per il secondo biennio e il quinto anno, con *Direttiva ministeriale* n. 4/2012, in vigore dall'a.s. 2012/2013; per gli Istituti professionali sono state approvate le *Linee guida* comprensivi dei *risultati di apprendimento* per il primo biennio (*Direttiva ministeriale* n. 65/2010) e per il secondo biennio e l'ultimo anno (*Direttiva ministeriale* n. 5/2012, in vigore dall'anno scolastico 2012/2013).

#### 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell'attuale contesto socio-economico l'Università, e il mondo dell'istruzione in genere, può (e deve) rappresentare un fondamentale fattore di sviluppo e di uscita dalla

---

<sup>37</sup> Così si esprime A. POGGI, *I decreti attuativi della riforma della scuola, Commento a d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, cit.*, 922. La stessa a. evidenzia inoltre – con riferimento al d.lgs. n. 77/2005 e osservando come rimangano ancora aperti diversi nodi problematici relativi alla persistenza di “invasioni” da parte del legislatore statale in ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale – che su tale decreto non si sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 ottobre 2004 nonostante tale intesa sia obbligatoriamente prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2003.

<sup>38</sup> D.M. 7 ottobre 2010, *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.*

crisi. A tale scopo è sorta la necessità di ri-pensare ad un nuovo modello organizzativo-gestionale, ma anche culturale, in grado di sostenere l'intero sistema universitario, pur nella limitatezza di risorse causata dall'attuale situazione economico-finanziaria e dalla ristrettezza dei *budget* statali, tipica dei nostri tempi, individuando, ad esempio, nuove forme di finanziamento, di natura non "centralista" ma "territoriale", e, al contempo, valorizzando il ruolo delle Università nell'ambito della società civile.

Nella "società della conoscenza" si ritiene che l'Università e il mondo dell'istruzione siano destinati a ricoprire un ruolo cruciale. Il loro ruolo è però molto cambiato ed oggi sono chiamati a svolgere un insieme di compiti molto più ampi rispetto al passato. Per ciò che concerne l'università, accanto alle tradizionali funzioni di ricerca e didattica, di derivazione *humboldtiana*, si è affiancata, infatti, una "terza funzione", di "servizio alla comunità" con un'apertura e un servizio al territorio e di motore per lo sviluppo del contesto di riferimento<sup>39</sup>. Questa "terza funzione" rappresenta un'estensione delle due attività principali di produzione e trasmissione della conoscenza, non fine a sé stessa, ma mettendole al servizio delle attività produttive.

In tale contesto, di tipo "culturale", si è inserita l'ultima riforma del sistema universitario italiano, la quale ha determinato un certo avvicinamento ad un modello di mercato, senza però che si arrivi ad una struttura "imprenditoriale" vera e propria della *governance* universitaria, persistendo, in tale ambito, elementi significativi di rappresentanza accademica, peraltro giustificati dall'individuazione di una *mission* universitaria non basata solo sulla "domanda di mercato", ma orientata a favorire la libera ricerca e formazione, in un contesto di "apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze" in vista del progresso culturale, civile ed economico della Repubblica (art. 1, comma 1, l. n. 240/2010), nonché taluni fattori di "controllo statale" effettuato, oltre che attraverso la predefinitone di molti dei contenuti statutari, anche, tra le altre cose, per

---

<sup>39</sup> Cfr., a riguardo, le riflessioni di C. BARBATI, *Territori e università: l'incontro di due autonomie*, in *Ist. fed.*, 2012, 20 ss.

mezzo della definizione di indirizzi generali sulla programmazione, quindi sulle scelte strategiche.

Per ciò che concerne invece il settore dell'istruzione, il quadro generale attuale è destinato ad essere ancora investito da ulteriori e profondo interventi; qualsiasi (ulteriore) riforma del sistema nazionale di istruzione, sicuramente vedrà il coinvolgimento della scuola, con la necessità conseguente di un (ulteriore) adeguamento della legislazione ordinaria e dell'assetto organizzativo e gestionale.

## **5. BIBLIOGRAFIA**

AA.VV., *La riforma dell'università (commento alla l. 30 dicembre 2010 n. 240)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011.

AA.VV., *Istruzione e formazione dopo la modifica del Titolo V della Costituzione*, Roma, 2004.

A. BANFI, *Prima che la nave affondi: un rapido bilancio della riforma dell'Università e qualche possibile intervento normativo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013.

C. BARBATI, *La valutazione del sistema universitario (commento al d.lgs. 27 gennaio 2012 n. 19)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012.

C. BARBATI, *Territori e università: l'incontro di due autonomie*, in *Ist. fed.*, 2012.

L. BARBERIO CORSETTI, *La riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Nuova sec.*, 2001.

F. BATTINI, *L'attuazione della riforma dei cicli scolastici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2001.

S. BATTINI, *La nuova governance delle università*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2011.

L. BERLINGUER, *Presentazione*, in F. DUBET, *Perché cambiare la scuola*, Firenze, 2002.

G. BERTAGNA, *Istruzione e formazione professionale dopo la modifica del Titolo V della Costituzione*, in *Nuova sec.*, 2003.

G. BERTAGNA, *Un unico sistema educativo*, in *Nuova sec.*, 2004.

G. BERTI, G.C. DE MARTIN, *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, Milano, 2003.

R. CALVANO, *Problemi costituzionali della riforma dell'università di cui alla l. n. 240 del 2010*, in *Dir. soc.*, 2011.

E. CARLONI, *La riforma dell'università. L'organizzazione della didattica e della ricerca*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011.

E. CAVALIERI, *Il d.d.l. sulla riforma universitaria. Osservazioni sul modello di governance proposto*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Luci ed ombre della riforma universitaria (Governance, meritocrazia, baronie)*, Bari, 2010.

M. COCCONI, *Diventare insegnanti: le nuove regole (Commento a d.m. Pubblica istruzione 10 settembre 2010, n. 249)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011.

N. DANIELE, *Natura del diritto all'istruzione; L'obbligo scolastico; Inadempimento dell'obbligo scolastico; L'attività assistenziale; Le borse di studio; Gli enti pubblici che operano nel settore della pubblica istruzione; Le prestazioni degli enti pubblici; Il problema del decentramento; Istruzione professionale*, in *Comm. di legislazione amm. La pubblica istruzione*, Milano, 2001.

M. DEI, *Un cantiere aperto per la scuola del 2000*, in *La scuola in Italia*, Bologna, 1998.

G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI (a cura di) *Concorrenza e merito nelle*

*università, prospettive e proposte*, Torino, 2009.

G.C. DE MARTIN, *Autonomia dell'istruzione e riforme istituzionali: note introduttive*, Relazione al Convegno *Autonomia dell'istruzione e autonomia regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Ist. fed.*, 2004.

M. FALANGA, *La scuola pubblica in Italia*, Brescia, 2011.

E. FOLLIERI, *La riforma dell'Università tra legge e statuti, analisi interdisciplinare della L. n. 240/2010*, M. BROLLO, R. DE LUCA TAMAJO (a cura di), Milano, 2011.

C. FRANCHINI, *Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l'apologo di Schopenhauer*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011.

G. GRASSO, *Governance ed autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive*, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), *Ripensare l'università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Milano, 2011.

G. LOY, *Istruzione professionale (ad vocem)*, in *Dig. disc. pubbl.*, IX, Torino, 1994.

E.M. MARENGHI, *L'organizzazione delle università tra riforma e controriforma*, in *Dir. e proc. amm.*, 2012.

A. MARRA, *Il direttore generale e i dirigenti nella nuova governance delle università*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012.

F. MARSILIO, E. MIDENA, in *Giorn. dir. amm.*, 2004.

C. MARZUOLI, *Istruzione: libertà e servizio pubblico*, in C. MARZUOLI, *Istruzione e servizio pubblico*, Bologna, 2003.

G. MELONI, *Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*, in *Quad. cost.*, 2003.

F. MERLONI, *La riforma dell'università. La nuova governance*, in *Giorn. dir. amm.*, 2011.

R. MORZENTI PELLEGRINI, *Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica*, Milano, 2004.

R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi*, Torino, 2011.

A. POGGI, *Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche*, in *Reg.*, 2002.

A. POGGI, *La legislazione regionale sull'istruzione dopo la revisione del Titolo V*, in *Reg.*, 2005.

A. POGGI, *I decreti attuativi della riforma della scuola, Commento a d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005.

A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna, 2003.

L. TORCHIA, *Il riordino dell'amministrazione centrale: criteri, condizioni e strumenti*, in *Dir. pubbl.*, 1999.

G. VESPERINI, *Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009.